

DIVIETI GENERALI RISERVA PARZIALE DI INTERESSE PAESISTICO

- realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;
- realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;
- realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
- costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- aprire nuovi sentieri, fatta salva la stretta manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ai sensi della l.r. 31/2008;
- effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 31/2008;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- introdurre specie animali o vegetali estranee;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- introdurre cani, tranne quelli da soccorso e da lavoro per il pascolo; l'accesso di cani per altre finalità è consentito solo al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone e limitatamente ai sentieri segnalati;
- esercitare la caccia, ai sensi dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26;
- effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dall'ente gestore;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- svolgere attività sportive e turistiche in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente naturale, ad eccezione di quelle tradizionalmente effettuate, come le attività alpinistiche che saranno opportunamente regolamentate dal piano della Riserva;
- effettuare il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- realizzare nuovi campeggi liberi o organizzati e nuovi insediamenti turistici di ogni tipo;
- accendere fuochi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, fatte salve le esigenze per le attività agro-silvo-pastorali;
- realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili all'interno del territorio della riserva, salvo che per i casi di necessità;
- praticare l'attività di eliski e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a quote che possono arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, salvo che per necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
- la circolazione dei veicoli a motore lungo le strade interne dell'area protetta, fatto salvo che per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.



CONTATTI

RISERVA NATURALE
DELLA VAL DI MELLO
Comune di Val Masino - via Roma, 2
23010 Val Masino (SO)
www.riservanaturalevaldimello.it
info@riservanaturalevaldimello.it

